



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del Registro
ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di maggio, alle ore 16:53, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.

N.	COGNOME E NOME	P	A
1	NESCA Carlo	X	
2	ERCOLANI Antonio	X	
3	PROTOPAPA Ilaria	X	
4	PETRACCA Pier Anna	X	
5	SPAGNOLO Chiara	X	
6	SERGI Vito Giuseppe	X	
7	MONTEDURO Riccardo	X	

N.	COGNOME E NOME	P	A
8	CIARDO Massimo	X	
9	COPPOLA Raffaella		X
10	BIASCO Antonio	X	
11	MELCARNE Marino	X	
12	RIZZO Raffaele	X	
13	CIARDO Francesco	X	

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa il **Segretario Generale Dr. Francesco R. ARENA.**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 05/05/2017

Il Responsabile di Posizione
D.SSA Anna Grazia BELLO

REGOLARITA' CONTABILE
Parere:
Addì:

Il Responsabile di Ragioneria

Il Sindaco Presidente introduce il punto 2 all'o.d.g. avente oggetto "Approvazione regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche"

Successivamente invita il capogruppo Monteduro a relazionare sull'argomento;

Consigliere R. Monteduro: la proposta odierna intende approvare un regolamento concernente tutte le forme di occupazione di area pubblica, eccezion fatta per le occupazioni concernenti il commercio su area pubblica che nelle intenzioni sarà oggetto di altro e specifico regolamento.

Si evidenzia che a tale documento oggetto di approvazione si è giunti attraverso una fattiva ed intensa collaborazione di tutte le forze politiche rappresentate in questo consesso.

Si segnala con favore anche la circostanza che ha visto il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nelle funzioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto, da sempre molto attento al rigore delle prescrizioni regolamentari che vadano ad incidere nei settori di competenza, esprimersi con parere favorevole rispetto all'adozione di detto regolamento. Tuttavia, a seguito di ulteriori confronti e supplementi di riflessione, sarebbe auspicabile riuscire a modificare solo per aspetti marginali il documento allegato alla proposta di Consiglio, sempre in una volontà politica congiunta, con degli emendamenti di seguito riportati:

1° emendamento: all'art 4, c. 4, in coda all'elenco dei documenti da presentare all'atto del deposito dell'istanza aggiungere un ulteriore punto così formulato:

"il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi in cui lo stesso sia previsto per legge"

2° emendamento: all'art 23, c. 1, aggiungere il seguente inciso:

"con facoltà per il beneficiario, per le concessioni di durata superiore a tre mesi, di versare il canone in modalità rateale trimestrale con versamento pro quota, per i trimestri successivi al primo, entro i primi 10 giorni del trimestre oggetto di concessione o autorizzazione. Per la quota inerente il primo trimestre di occupazione il versamento dovrà essere precedente l'inizio dell'occupazione stessa. Resta inteso che per le concessioni di durata inferiore ai tre mesi il pagamento avverrà in un'unica soluzione con versamento integrale precedente l'occupazione del suolo in concessione"

3° emendamento:

all'art 11, comma 1, aggiungere lettera f) con il seguente inciso:

"nel caso in cui il beneficiario si renda inadempiente rispetto al pagamento di due rate anche non consecutive del canone. Tale condizione si verificherà allo scadere del decimo giorno successivo allo spirare del termine entro il quale la seconda rata inevasa doveva essere pagata"

4° emendamento:

all'art. 25 aggiungere il 4° comma con il seguente inciso:

"in deroga a quanto previsto dall'art 2 comma 4 e solo per il 2017 il termine di presentazione delle istanze sarà prorogato al 30 giugno"

5° emendamento:

all'art 19, c 5, eliminare il seguente inciso:

"sempreché l'occupazione non superi i mq 15"

6° emendamento:

"all'art 21 inserire il comma 2 bis del seguente tenore:

"nei casi previsti dagli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. l'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni è subordinato al parere favorevole della Soprintendenza competente per territorio"

Al contempo eliminando dal comma 2 dello stesso articolo il seguente inciso:

"e della Soprintendenza competente per territorio nei casi previsti gli articoli 106 e 107 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i."

7° emendamento:

all'art 5, c 6, sostituire le parole "di cui all'art 2 c. 4 del presente regolamento" il seguente inciso:

"del 31 dicembre di ogni anno per l'annualità successiva"

Evidenza che tali emendamenti, laddove dovessero essere favorevolmente votati, non comportano nessuna variazione all'assetto dei principi urbanistici presenti nel regolamento stesso che sono stati oggetto del vaglio della Soprintendenza. Sono emendamenti, quindi, che mirano a meglio dettagliare e specificare alcune situazioni ma che non modificano l'assetto di fondo per quanto riguarda la dimensione urbanistica del regolamento stesso;

Sindaco: dato che questa è una bozza già licenziata dalla Soprintendenza, manifesta la preoccupazione che la modifica riportata nel 6° emendamento vada ad incidere su quelle che sono le prerogative della Soprintendenza che, a questo punto, potrebbe negare il parere;

Consigliere Monteduro: chiarisce che l'emendamento nasce solo da ragioni di semplificazione e mira a meglio chiarire le fattispecie per le quali ad essere esclusivamente competenti siano gli uffici comunali, a differenza dai casi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 42/2004 per i quali è competente anche la Sovrintendenza per il parere di compatibilità;

Assessore Ercolani: non è d'accordo per il versamento rateale del canone, crede che si metterà in difficoltà l'ufficio ragioneria che non riuscirà a controllare la scadenza delle rate di un'attività commerciale e si arriverà all'anno successivo, ad una nuova concessione, senza che sia regolarizzato il pregresso. Chi vuole l'autorizzazione deve pagare in anticipo il canone senza rateizzazioni;

Consigliere Monteduro: pur comprendendo queste preoccupazioni, fa presente però che c'è un principio di favore nei confronti del contribuente, mettendolo nelle condizioni di non sopportare sacrifici troppo grossi; L'impianto regolamentare prevede una garanzia nell'anticipazione e un'ulteriore garanzia nella decadenza della concessione nel caso in cui ci siano due rate non pagate, anche non consecutive. Rispetto a questo impianto, non se la sente di privare i cittadini, anche quelli onesti, di un atteggiamento di favore perchè l'ufficio comunale è inadempiente;

Consigliere Spagnolo: è d'accordo sia con l'assessore che con il consigliere, però le pare di capire che la soluzione prospettata dal capogruppo possa essere più equa anche per chi richiede la prima occupazione. Chi sta avviando un'attività, sarebbe costretto, in base al suggerimento che dava l'assessore, a pagare tutto e subito anticipatamente, invece secondo il capogruppo Monteduro potrebbe pagare la prima tranche in anticipo e successivamente le altre tranche;

Sindaco: il principio è sacro, per il rischio dell'abuso non si può eliminare l'uso, e in questo senso le posizioni di Ercolani e di Monteduro possono considerarsi complementari. Pensa che le preoccupazioni legittime di Ercolani possano essere garantite richiedendo una piccola polizza fideiussoria a chi vuole la dilazione. Qualsiasi contributo che possa garantire tutte le esigenze in campo è accettabile;

Consigliere Melcarne: sottolinea che si tratta di concessioni che vanno da sei mesi a uno o tre anni, per le quali si chiede il pagamento anticipato. Il richiedente, stando alle attuali tariffe, dovrebbe pagare, per circa 25-30 metri, dai 5 ai 6 mila euro, cioè un anticipo di circa 18.000 euro per tre anni;

Assessore Ercolani: fa presente che non sono quelle le cifre e poi vanno a fascia oraria;

Consigliere Melcarne: Il discorso della fascia oraria va affrontato, se si dà una concessione per un anno ad bar, ristorante ecc vale 24 ore su 24. Teme che con queste tariffe non perverranno richieste perché si tratta di

un vero e proprio affitto.

Consigliere MONTEDURO: ritiene che oggi, per ragioni di economicità temporale, si deve approvare il regolamento, facendo riferimento per quanto riguarda i canoni al vecchio regolamento TOSAP. Inoltre, crede che si dovrebbe prendere l'impegno, entro brevissimo tempo, di elaborare un allegato a questo regolamento che vada a disciplinare i canoni esclusivamente per le fattispecie previste da questo regolamento;

Il Sindaco invita la comandante della Polizia Locale, presente in aula, ad intervenire sull'argomento;

Comandante P.L. ricorda che è un regolamento risalente all'89, quindi, andrebbe effettivamente aggiornato, anche perchè le tariffe sono ancora in lire;

Assessore Ercolani rivolgendosi alla Comandante, le chiede se le risulti che € 0,52 sia una tariffa alta;

Comandante P.L.: Ad Alessano è 0,62 però si fa la distinzione tra strade e piazze di prima e seconda categoria;

Consigliere MONTEDURO: A suo avviso quelle tariffe a cui si sta facendo riferimento possono essere molto più compatibili con il regolamento del commercio su aree pubbliche, che è cosa ben diversa dall'installazione di strutture, quindi, per queste fattispecie c'è una sproporzione;

Comandante P.L.: specifica che le occupazioni permanenti, per anno solare, hanno un costo che è notevolmente inferiore rispetto a quelle temporanee, per un numero di giorni. Inoltre, soltanto quelle temporanee sono ad orario, ad esempio per le occupazioni edili con i ponteggi si fa pagare soltanto per le ore di effettiva occupazione.

Consigliere Biasco: qui si sta riprendendo la discussione che praticamente avevamo avviato il 29/07/16, in piena estate, presi dall'urgenza e dalla plateale necessità di dare risposte a chi aveva fatto richiesta per l'occupazione di suolo pubblico. Il suo gruppo portò in consiglio comunale una bozza di regolamento per aprire la discussione e fu chiesto loro di rivedere insieme il lavoro nella conferenza dei capigruppo per elaborare una sintesi delle diverse proposte e condividere meglio il regolamento che si andava ad approvare. Si fu disponibili perchè aperti al confronto, però, oltre al regolamento c'era il problema delle tariffe troppo elevate e si incontravano molte difficoltà a rilasciare le concessioni perchè venivano fuori somme esorbitanti. Cercò di capire come facevano gli operatori dei paesi vicini a corrispondere somme così esose e si rese conto che in pratica nessuno pagava quelle somme perchè si applicavano degli espedienti, ricorrendo alla concessione ad ore. La concessione annuale o la concessione trimestrale non può essere di due ore al giorno, perchè se così fosse, scadute le due ore, l'esercente dovrebbe ritirare nel proprio negozio tutto il materiale messo fuori, sedie pedane ecc.

Di conseguenza si tratta di intervenire su un regolamento che venga incontro a questa situazione, perchè non si può perennemente ricorrere ad espedienti al limite della legalità. Occorre definire delle tariffe che siano compatibili con quello che è il mercato attuale;

Consigliere Monteduro: conviene sul fatto che si deve costituire un allegato che riguarda soltanto i canoni per questo regolamento specifico, mentre per il commercio su area pubblica bisogna definire un altro tariffario;

Consigliere Biasco: è d'accordo su quest'ultimo punto con Monteduro. In merito a ciò che diceva l'assessore Ercolani, precisa che, se ci sono delle disfunzioni della macchina burocratica, non le si possono far ricadere sul cittadino. Crede che il problema non si possa risolvere neanche con la polizza fideiussoria, perchè ancora una volta significherebbe far gravare i costi sui cittadini. Basterebbe responsabilizzare maggiormente i dirigenti che prima di rilasciare la concessione dovrebbero controllare se è stato regolarizzato il pregresso;

Assessore Ercolani: fa presente alla minoranza che su questo argomento non ha mai presentato un'interrogazione. Ribadisce di aver detto che c'è un malcostume che è alimentato dai dirigenti che non fanno il loro dovere;

Sindaco: rammenta di aver fatto un appello a tutti di mantenere un profilo sereno e costruttivo, avendo apprezzato il tono collaborativo della minoranza e l'apertura dei consiglieri di maggioranza. Il dovere che incombe, come amministratori pubblici, è quello di raggiungere una posizione di sintesi, ove possibile, che tenga conto di tutte le idee che sono state espresse. E' impossibile che tutti siano soddisfatti al 100% ma valuta il lavoro come ben fatto per poter dare un prodotto alla collettività che sia al passo con i tempi e rispettoso delle esigenze di tutti.

Il Consigliere Biasco: Per quanto riguarda il lavoro fatto sul regolamento, c'è stato l'inconveniente che è trascorso troppo tempo, si è partiti dal 29 luglio 2016 e si è arrivati ad oggi, però, è stato un lavoro utile che ha visto anche la collaborazione dei consiglieri F. Ciardo e Monteduro. E' stato un esempio, forse l'unico, di ricerca d'intesa e di collaborazione per cercare di arrivare ad un prodotto che sicuramente non è perfetto e sarà emendabile successivamente, però intanto ha permesso di fare un buon lavoro e crede che si arriverà ad un'approvazione con un voto unanime. E' d'accordo con quello che diceva il capogruppo Monteduro sul fatto che questo metodo di lavoro possa essere esteso ad altri argomenti per una maggiore collegialità.

Consigliere F. Ciardo: fa presente di aver letto gli emendamenti poco fa e di aver ascoltato le varie dichiarazioni; ritiene in merito al primo emendamento, relativo alla regolarità contributiva, che oltre al DURC debba essere affiancato anche il DUVRI relativo al rischio di interferenze che ci sono in alcuni tipi di lavoro;

Relativamente al secondo emendamento, manifesta perplessità in ordine alla rateazione proposta poiché ritiene opportuna una valutazione complessiva di tutte le tariffe per verificare l'impatto delle stesse. Solo successivamente si potrebbero verificare ponderati aumenti o riduzioni di tariffe.

Relativamente al quarto emendamento non è d'accordo sulla parola deroga perché non vorrei generare speranze per gli anni successivi.

Nel quinto emendamento eliminando l'inciso "sempreché l'occupazione non superi i mq. 15" non si mette nessun limite per le ONLUS;

Consigliere Monteduro: i partiti politici e le associazioni no profit non pagano il canone per le manifestazioni organizzate senza scopo di lucro, inoltre, a prescindere da chi è l'organizzatore, per le manifestazioni che hanno finalità umanitarie, si è escluso il limite spaziale della concessione;

Consigliere F. Ciardo: informa di aver visto regolamenti di altri comuni che, in riferimento alla tassa, distinguono tra prima e seconda categoria, centro storico e aree urbane, nonchè specificano i casi di esenzione e di riduzione. Inoltre, in alcuni regolamenti ha visto che c'è la dichiarazione di presa conoscenza del regolamento e della TOSAP che viene allegata alla domanda. Si fa anche riferimento al commercio itinerante dei mestieri artistici, con l'indicazione del tempo e della distanza tra un esercizio e l'altro;

Consigliere R. Monteduro: L'impostazione di fondo è molto diversa da quella degli altri comuni. Qua si è voluto diversificare commercio e installazioni su suolo pubblico che non è commercio, solo i DEHORS hanno un'attinenza non principale alle attività commerciali. I rilievi che solleva il consigliere Ciardo sono meglio adattabili al regolamento su commercio su area pubblica che bisognerà adottare. Oggi è necessario procedere all'approvazione del regolamento con gli emendamenti proposti congiuntamente e prendere l'impegno al primo consiglio utile di elaborare il tariffario.

Sindaco: sottopone all'attenzione dei consiglieri il problema del pagamento anticipato o meno. E' probabile che, trattandosi di modalità di pagamento, quindi, di concessione di benefici sulla possibilità di pagare, sia necessario acquisire il parere favorevole del revisore, non solo, sicuramente bisognerebbe stralciare questa parte e acquisire il parere favorevole del revisore.

Consigliere Rizzo: visto l'arrivo imminente della stagione estiva, è importante arrivare all'approvazione del regolamento per dare certezze, con l'impegno formale di portare nel prossimo consiglio comunale il discorso delle tariffe. Per quanto riguarda il parere del revisore è dell'opinione che non si vada a dire nulla sulle tariffe, cambiano soltanto i tempi di incasso che non incidono sulle voci di bilancio, per cui non crede sia necessario il parere del revisore. La rateizzazione, tenendo conto anche della congiuntura economica, è necessaria perchè andare a chiedere a chi sta avviando un'attività, un canone di migliaia di euro diventa

difficile, come gli risulta che altrettanto difficile è andare in banca e farsi rilasciare una polizza fidejussoria. A questo punto crede che la rateizzazione sia una necessità, anche perchè lo stesso regolamento prevede all'articolo 11 la decadenza della concessione nel caso di mancato pagamento del canone. I controlli devono essere fatti e, se qualcuno non paga il canone in base all'emendamento presentato, automaticamente la concessione decadrà. Conclude che debba essere approvato il regolamento così com'è, con gli emendamenti proposti, senza necessità di stralcio e con l'impegno di portare in consiglio il discorso delle tariffe;

Il Sindaco pone ai voti gli emendamenti, così come proposti, che vengono approvati all'unanimità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

è emersa la necessità di regolamentare, su tutto il territorio comunale, l'installazione di manufatti a servizio dei locali pubblici;

L'Amministrazione comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, in ordine all'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture a carattere temporaneo a servizio di pubblici esercizi, usualmente definiti come "dehors", nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico;

VISTO il Regolamento, elaborato congiuntamente dal Settore GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, SUAP e dal Settore VIGILANZA - POLIZIA LOCALE e condiviso dalla Conferenza dei capigruppo, orientato al mutare del quadro economico e sociale e alla sempre maggiore richiesta da parte degli operatori economici, contenente la disciplina dell'occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico con tavoli, sedie e Dehors, allegato al solo originale del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, contenente "la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico e privato per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione", costituito da n. 25 articoli;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore Vigilanza;

VISTO il parere preventivo favorevole espresso dalla "Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto" di Lecce;

DATO ATTO che nella proposta non necessita il parere del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria;

VISTI gli emendamenti proposti

Visto il d.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.;

Visto il d.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii.;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati:

1. Di approvare il Regolamento per l'occupazione temporanea e permanente di spazi e aree pubbliche, così come emendato, costituito da n. 25 articoli, allegato al solo originale del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare in materia;

3. Con votazione favorevole unanime, dei presenti e votanti, espressa per alzata di mano delibera dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del d.lgv 267/2000.-



CITTA' DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

c.a.p. 73034 – Tel.: 0833798352 - 798312 - Fax 0833798330 – C..F: 81001150754

sito internet: www.comune.gaglianodelcapo.le.it – e-mail: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

REGOLAMENTO

OCCUPAZIONE SPAZI E

AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera Consiliare n. 20 del 11.05.2017

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Gagliano del Capo, in conformità all'art.117 della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, agli artt. 52 e 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, regola ed organizza le procedure per l'espletamento delle proprie funzioni amministrative in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Il Comune di Gagliano del Capo, in accordo con la Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, regola l'uso del suolo pubblico avente valore di bene culturale ai sensi del comma 4, lett. G) dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. così come perimetrato dallo strumento urbanistico vigente.
3. Ai fini del presente regolamento s'intendono:
 - Per "concessione" o "autorizzazione" l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo pubblico;
 - Per "occupazione" la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici che ne limiti l'uso generale della collettività;
 - Per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

ART. 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE.

1. Le occupazioni possono essere "permanenti" o "temporanee":
 - a) si definiscono permanenti le occupazioni a carattere stabile, che comportino l'installazione di manufatti o impianti, comunque di tipo precario, aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a tre anni dalla data della concessione, ferma restando la possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se cicliche o ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale.
3. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con espositori, nei limiti individuati dal successivo art. 17, da parte degli esercenti l'attività di vendita è sostituita dalla apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività).
4. Con riferimento alle occupazioni temporanee, le relative istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 aprile febbraio dell'anno di riferimento affinché l'Amministrazione Comunale possa essere in grado di procedere ad un esame generale delle zone interessate da occupazioni; si potrà eccezionalmente derogare a quanto previsto dal presente comma esclusivamente per le richieste di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per nuove attività o cambi di gestione.

Oltre la data del 30 aprile non verranno esaminate richieste di ampliamenti e variazione degli spazi già concessi, fatti salvi i casi di forza maggiore per cause non imputabili all'interessato.

5. Le occupazioni di suolo pubblico che si sostanzino in installazione di strutture mobili, come ad esempio stand o gazebo, per attività di vendita, somministrazione o esposizione temporanee in occasione di riunioni straordinarie di persone sono autorizzate esclusivamente su appositi spazi all'uopo preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e non sono per loro natura soggetti ai termini di cui al comma precedente.
6. Le occupazioni di suolo pubblico in prossimità di edifici di pregio storico artistico e di siti a carattere di rilevante valore paesaggistico dovranno essere preventivamente sottoposte al parere della Soprintendenza competente per territorio, al fine di verificare la compatibilità delle installazioni con il contesto di riferimento.

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nel pieno rispetto delle norme e principi previsti dal Nuovo Codice della Strada in tema di occupazione della sede stradale, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono accordate solo in quanto coerenti, anche in relazione alle strutture con le quali essa si realizza, con le esigenze di carattere generale a tutela dell'igiene, il decoro, la sicurezza stradale e la quiete pubblica, e sempre che non vi ostino ragioni di pubblico interesse.
2. Se le esigenze di cui al comma precedente lo richiedano, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre (motivatamente) particolari prescrizioni o limitazioni in sede di rilascio dell'autorizzazione.
3. La concessione o autorizzazione sarà senz'altro negata allorché la richiesta occupazione possa recare intralcio alla circolazione stradale o perché in contrasto con le esigenze di cui al comma 1. Si fa salva la possibilità di accordare comunque l'occupazione allorché la stessa riveli una evidente e positiva ricaduta sociale ed allorché l'intralcio alla circolazione stradale sia agevolmente ovviabile con temporanee alternative ai flussi stradali.
4. Gli arredi dei pubblici esercizi e gli espositori delle attività commerciali, disposti su suolo pubblico, dovranno avere natura provvisoria e quindi facilmente rimovibili, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e quindi destinati a sicura rimozione, ma dovranno al contempo avere struttura tale da garantire condizioni di sicurezza al fine di non mettere a rischio la pubblica incolumità e sicurezza.
5. Nel caso in cui venissero richieste più occupazioni interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, le relative installazioni dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato con la conseguenza che anche la superficie eventualmente da occupare potrà essere condizionata dal principio di cui sopra.
6. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è autorizzabile purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1 metro. L'occupazione di marciapiedi può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona non inferiore a metri 1.
7. Le occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 2 dell'art.1 del presente regolamento che prevedano le installazioni di qualsiasi tipo di struttura, anche se amovibile, dovranno essere autorizzate ai sensi del comma 4 dell'art.21 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. .

ART. 4 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE E PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici, costituenti titolo per l'occupazione, sono subordinati al rispetto dell'intero iter procedimentale amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Il procedimento amministrativo di cui al comma 1 è regolato dal quadro normativo generale della materia e va imprescindibilmente coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dalle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. .
3. L'avvio del procedimento amministrativo per la concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa istanza redatta in carta legale contenente:
 - Generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente
 - L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico richiesta per l'occupazione;
 - La superficie e l'estensione lineare della stessa;
 - La durata dell'occupazione;
 - La tipologia dell'attività che si intende svolgere e la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - La dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia, e la dichiarazione di aver assolto agli obblighi tributari per eventuali occupazioni precedenti.
4. All'istanza dovrà essere allegata:
 - Per gli esercizi commerciali aventi ad oggetto attività di somministrazione di alimenti e bevande, copia dell'autorizzazione all'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande.
 - Per gli esercizi commerciali di cui al precedente punto, copia dell'autorizzazione sanitaria o D.I.A. sanitaria regolarmente trasmessa all'A.S.L. competente e documentazione attestante l'avvenuta registrazione, D.I.A. per somministrazione all'esterno.
 - apposita relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali da utilizzare, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela. Si dovrà inoltre dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
 - Planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto e dei limiti posti dai commi precedenti.
 - Certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza....) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica.
 - Dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità della concessione, i manufatti temporanei e precari e ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi.
 - DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi in cui lo stesso sia previsto per legge.
5. La domanda dovrà essere corredata, inoltre, dalla documentazione fotografica (anche esemplificativa) delle strutture e arredi da eventualmente utilizzare.

6. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 dovrà essere presentata solo nel caso di prima richiesta e ad ogni successiva modifica.
7. Nella eventualità che l'occupazione si debba estendere anche in spazi limitrofi all'area prospiciente l'attività commerciale, come ad esempio aree antistanti esercizi commerciali adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, si dovrà allegare alla domanda anche l'assenso scritto del proprietario e/o degli esercenti, a seconda dei soggetti interessati.
8. Il Comune imporrà il versamento di un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita da competente ufficio comunale, in rapporto all'entità dell'eventuale intervento di ripristino, nel caso in cui:
 - a) l'occupazione comporti l'alterazione dell'area richiesta, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare possibili danni al demanio comunale;
 - c) particolari motivi e circostanze lo giustifichino, a seconda delle specifiche situazioni.
 Il deposito cauzionale non produrrà interessi ed il relativo svincolo seguirà l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di danni e ripristino dell'area occupata entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'occupazione.
 Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) l'Amministrazione potrà richiedere che la domanda venga integrata da un congruo numero di fotografie attestanti lo stato dei luoghi precedente un'eventuale autorizzazione all'occupazione.
9. Le occupazioni necessarie alla realizzazione di manifestazioni organizzate o richieste dal Comune di Gagliano del Capo non sono soggette al rilascio di concessione, ma dovranno essere preventivamente autorizzate in analogia a quanto disposto dal comma 7 dell'art.3 del presente regolamento per quanto attiene alla installazione di strutture anche temporanee. Il Settore Comunale organizzatore/richiedente l'evento concorderà preventivamente con il Comando di Polizia Municipale la porzione e l'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione medesima anche in relazione alle esigenze di pubblica sicurezza e di fluidità del transito pedonale e veicolare.
10. Le occupazioni necessarie all'installazione di banchi, stand o gazebo per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, e per raccolta di fondi per iniziative benefiche o umanitarie o per il finanziamento della ricerca e similari da parte di Enti, Associazioni riconosciute e di Volontariato o Organizzazioni senza fini di lucro (ONLUS), in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, sono soggette alla sola presentazione dell'istanza di cui al comma 3, esente da bollo nei casi di legge.

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ricevuta la domanda ne verifica la completezza e la regolarità formale. Se dovessero essere riscontrate irregolarità o incompletezze l'Ufficio inviterà il richiedente, nel termine di 10 giorni dalla registrazione al protocollo, a regolarizzare, completare o integrare la domanda.
2. L'interessato è tenuto ad adempiere alle richieste dell'Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto di detto termine equivarrà a rinuncia e la pratica verrà definitivamente archiviata.
3. La richiesta di cui al comma 1 sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento.
4. Una volta che sia stata verificata la completezza e la regolarità formale della domanda, il responsabile del procedimento inoltra la stessa senza ritardo al Comando di Polizia Locale e agli

Uffici competenti per il rilascio di eventuali pareri endoprocedimentali (Soprintendenza, ASL, VVF, etc.) affinché possa esprimere il parere in ordine all'incidenza della richiesta occupazione sulla viabilità. Ove la peculiarità dell'occupazione richieda l'acquisizione di specifici pareri tecnici la domanda verrà contestualmente inoltrata all'Area Tecnica.

5. Il procedimento dovrà concludersi entro gg. 40 dal ricevimento dell'istanza regolare e completa, tenuto conto della eventuale sospensione del termine di cui al comma 3; a tale termine deroga parzialmente il procedimento per il rilascio di autorizzazione a strutture de hors della tipologia 5, 6 e 7 di cui al successivo art. 15, comma 3, per le quali il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
6. Particolari esigenze estetiche, di circolazione o di pubblica sicurezza legitimeranno la Giunta Comunale ad individuare, annualmente e comunque non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno per l'annualità successiva, zone o strade nelle quali vietare le occupazioni di suolo pubblico con propria deliberazione.
7. La Giunta Comunale può con propria deliberazione prevedere, sempre nel limite temporale di cui al precedente comma e comunque nell'ambito di attività di pianificazione strategica generale, limitazioni di superficie e definire un rapporto tra superficie interna e spazio esterno in concessione o del numero di espositori concedibili in base:
 - a. Differente tipologia dei prodotti in vendita o dei servizi offerti;
 - b. Localizzazione dell'esercizio.
8. Non saranno accolte le istanze di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività in contrasto con esigenze di estetica o decoro ovvero non compatibili con esigenze di pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
9. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o rinnovo di precedenti occupazioni l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per il mancato assolvimento degli obblighi tributari di cui al regolamento Tosap.

ART. 6 – RILASCIO O DINIEGO DELL' ATTO DI CONCESSIONE

1. L'ufficio comunale competente (S.U.A.P.), verificata la ricorrenza di tutti i presupposti utili al rilascio dell'autorizzazione, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Il provvedimento conterrà l'indicazione:
 - a) della durata dell'occupazione;
 - b) della misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
 - c) delle condizioni alle quali è subordinata la concessione.
2. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Tecnico;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni ovvero con facoltà di revoca per finalità di pubblico interesse.
3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsivoglia danno arrecato a terzi per effetto della concessione.

ART. 7 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con espositori (di cui all'art.17 del presente regolamento) inerente la sola attività di vendita al dettaglio è sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nella quale verranno attestati in particolare:
 - La tipologia della merce che intende commercializzare;
 - L'ubicazione esatta del tratto di suolo pubblico che intende occupare;
 - Il numero di espositori e la superficie di occupazione;
 - La durata dell'occupazione;
 - La dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia, nonché di aver assolto agli obblighi tributari per eventuali occupazioni precedenti.
2. La Segnalazione, da redigere su apposito modello, deve essere corredata dalla documentazione fotografica – anche esemplificativa - relativa all'espositore utilizzato.
3. La documentazione, di cui al comma precedente, dovrà essere presentata solo nel caso di prima segnalazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla regolamentazione normativa della "Segnalazione Certificata Inizio Attività" contenuta nel D.Lgs. 222/2016

ART. 8 – TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Chi ha titolo per succedere all'originario concessionario, deve farne preventiva richiesta, in carta legale al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.
2. Nel caso di occupazione di suolo pubblico con espositori sarà sufficiente trasmettere una nuova segnalazione certificata di inizio attività.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, tenuto a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia nonché tutte le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali o agenti di vigilanza, la concessione/autorizzazione ovvero la documentazione comprovante la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività quando la stessa sia prevista in luogo della domanda di autorizzazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, provvedendo, con oneri a proprio carico, a ripristinare l'area e lo spazio occupati come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente anche la cauzione versata;E' in ogni caso obbligo del concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
2. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità,

interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che sostanziano l'occupazione. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

ART. 10 - RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza dell'anno solare con il pagamento della T.O.S.A.P. fino alla scadenza del terzo anno di validità.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione, a condizione che dimostri di aver già assolto ai relativi e pregressi obblighi tributari.

ART. 11 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. È facoltà dell'Ente disporre la decadenza della concessione:
 - a) Per ripetute violazioni degli obblighi di cui all'art.9 nel periodo di vigenza del titolo autorizzatorio;
 - b) Nel caso di uso improprio o distorto dei diritti nascenti dal titolo autorizzativo o per il loro esercizio in conflitto con le norme ed i regolamenti vigenti e comunque di quanto prescritto nella concessione;
 - c) Nel caso di mancata occupazione entro 30 giorni alla data prevista di inizio dell'occupazione sempre che non vi sia un giustificato motivo da comunicare per tempo all'Ufficio comunale competente;
 - d) Nel caso che le attività svolte sull'area occupata costituiscano causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato per due volte nell'arco dell'anno solare delle autorità competenti (Arpa Puglia, ecc.);
 - e) Nel caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
 - f) nel caso in cui il beneficiario si renda inadempiente rispetto al pagamento di due rate anche non consecutive del canone. Tale condizione si verificherà allo scadere del decimo giorno successivo allo spirare del termine entro il quale la seconda rata inevasa doveva essere pagata.
2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta relativa al periodo di effettiva occupazione.

ART. 12 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE - RINUNCIA - SUBINGRESSO.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, nascendo il solo diritto al rimborso della tassa in misura

proporzionale al mancato godimento della concessione.

2. Le autorizzazioni per occupazioni già rilasciate potranno essere oggetto di valutazione ed eventuale ridimensionamento dell'area concessa al fine di ottemperare all'art.3, comma 5, del presente regolamento, qualora pervengano successivamente al rilascio nuove domande nella zona interessata dalle occupazioni stesse;
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico, per cause di forza maggiore o per sopravvenute esigenze di carattere pubblico, dà diritto al rimborso della tassa in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

ART. 13 – CONTROLLI

1. Il Comune, tramite gli organi di vigilanza, può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione;
2. Gli organi di Polizia Municipale sono tenuti, all'atto della contestazione all'utente di occupazione abusiva, a trasmettere all'ufficio competente la segnalazione dell'abuso per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
3. Se reputato necessario ai fini dei controlli, il perimetro delle aree in concessione potrà essere opportunamente contrassegnato.

ART. 14 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.

1. Le occupazioni realizzate senza alcun provvedimento di concessione o senza che, nei casi previsti, sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività, sono considerate abusive.
2. Saranno altresì considerate abusive le occupazioni realizzate in difformità rispetto alle disposizioni dell'atto di concessione e quelle che si protraggono oltre il termine della concessione, ovvero dalla revoca, decadenza, sospensione o estinzione della concessione medesima.
3. Accertata l'occupazione abusiva di un'area, ai sensi dei commi 1 e 2, il Corpo di Polizia Municipale ordina lo sgombero immediato del suolo abusivamente occupato o il rispetto immediato delle condizioni stabilite; qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, il Corpo di Polizia Municipale può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
4. Qualora l'interessato non ottemperi all'immediato sgombero o allo sgombero nel termine concesso, il Comune procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
5. Dell'esecuzione coattiva viene dato atto in apposito verbale contenente, tra l'altro, l'elenco delle cose asportate.
6. Il materiale rimosso verrà conservato in locali idonei a disposizione dell'interessato per 60 giorni, trascorsi i quali si procederà al sequestro ai fini della successiva confisca.
7. Sono fatte salve ove applicabili le statuizioni dell'art.22 del presente regolamento.

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART.15 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DI SUOLO PRIVATO CON INSTALLAZIONE DI STRUTTURE “DEHORS”

1. Con il presente articolo del regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.
2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:
 - a. su suolo pubblico;
 - b. su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
 - c. su suolo privato;in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.
3. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - a) tipologia 1: tavoli e sedie;
 - b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
 - c) tipologia 3: tavoli e sedie o tavoli e sedie su pedana, delimitati da fioriere e/o elementi filtranti;
 - d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - e) tipologia 5: tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - f) tipologia 6: capanno (gazebo), senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - g) tipologia 7: capanno (gazebo), con chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3
4. I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie 5, 6 e 7 del superiore comma, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa. In area di concessione all'interno del Centro storico non potrà essere fissata al suolo qualsiasi struttura che preveda la modifica del basolato, dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno. La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi all'atto dell'istanza, pannelli opachi o legno. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Relativamente alla tipologia 7, le tamponature dovranno essere di materiale filtrante su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità di utilizzare, per una altezza massima di cm.100, materiali opachi. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi anche con riguardo a tipologie esistenti all'intorno. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dal livello del suolo e l'altezza max al colmo non può superare ml 3.00, misurate all'intradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml. 2.70. Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate

in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati e le porte individuate anche come vie di esodo devono essere ad apertura ad anta. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria. Nel caso sia prevista l'illuminazione del dehors, questa deve essere progettata e realizzata in conformità alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le caratteristiche tecniche di cui al superiore comma, potranno subire modifiche a seguito di atto di indirizzo adottato dalla Giunta Municipale e conseguente deliberazione del Consiglio Comunale.
6. In prossimità di edifici di pregio storico e artistico e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è consentita l'installazione di dehors esclusivamente corrispondenti alle tipologie 1,2,3,4 e 6 di cui al comma 3, in tal caso, i materiali e le attrezzature proposte in progetto, devono armonizzarsi con il contesto urbano. Nelle suddette zone, le strutture portanti relative alla tipologia 6, devono essere in ferro di colore "canna di fucile", in legno o altro materiale che a giudizio del Responsabile del Procedimento non arrechi pregiudizio al decoro urbano. Particolare attenzione dovrà essere prestata per i dehors da installare sulla zona prospiciente Parco delle Rimembranze e Piazza dell'Immacolata rispetto ai quali l'armonizzazione degli elementi di arredo dovrà essere principio particolarmente pregnante; inoltre sulle stesse aree laddove i dehors prevedano degli agganci al suolo gli stessi dovranno essere effettuati su una pedana in legno in modo tale da evitare qualsiasi contatto con il basolato onde evitare che lo stesso possa subire qualsivoglia danneggiamento anche di lieve entità.
7. I dehors di cui al comma 3 potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto compatibilmente con i programmi di sviluppo urbanistico e di quelli di manutenzione delle reti pubbliche, con le limitazioni di cui al comma precedente.
8. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione.
9. L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande
10. Alle attività tipo laboratori artigianali di preparazione prodotti destinati al consumo diretto è consentita esclusivamente la collocazione di panche, all'interno di un'area concessa, eventualmente delimitata con la collocazione di fioriere e/o elementi protettivi.
11. L'occupazione di suolo pubblico per i dehors non può eccedere i mq 40 nelle zone di pregio storico e mq 50 nelle altre aree, ed in ogni caso non potrà eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, valutate dal responsabile del procedimento, consenta una maggiore superficie di somministrazione sempre nel limite assoluto di cui sopra.

12. Laddove l'installazione di manufatti dehors debba avvenire sugli spazi limitrofi all'area prospiciente l'attività commerciale consistenti in marciapiedi dovrà comunque essere rispettato il limite di cui al successivo comma 12, salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 4, c. 7, del presente regolamento.
13. Al fine di consentire il transito pedonale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,00, a meno che il tratto pedonale su cui insiste l'occupazione si identifichi in un'area terminale senza prosecuzione nel qual caso si potrà anche derogare a tale criterio.
14. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
15. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50.
16. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
17. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati in precedenza individuati.
18. L'installazione di dehors su aree pubbliche e private di uso pubblico, è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
19. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu) nell'intero territorio comunale, è limitata, di norma, a metri lineari 10,00 (due posti auto a raso).
20. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2.
21. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.
22. La domanda deve contenere tutte le informazioni riguardante tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'attività di somministrazione. Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi similari contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

23. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
24. All'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'uso dei dehors delle tipologie 5, 6 e l'accesso ai dehors della tipologia 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.
25. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia 7. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.
26. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza entro gg 30 dalla comunicazione della diffida provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.
27. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma semplice comunicazione al S.U.A.P..
28. Tutte le concessioni di cui al presente articolo dovranno essere valutate ed accordate tenendo conto degli eventuali diritti dei terzi che in alcun modo dovranno essere lesi dall'autorizzazione medesima.

ART.16 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI CANTIERI EDILI

1. L'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'installazione di cantieri edili è soggetta a concessione comunale, previa istanza al Corpo di Polizia Municipale redatta su apposito modulo.
2. Il rilascio della concessione è preceduto da una verifica da parte del Comando di Polizia Municipale delle condizioni di viabilità e della rispondenza allo stato di fatto della documentazione prodotta dal richiedente;
3. L'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di cantieri edili è soggetta alla seguente limitazioni:
 - All'interno di talune zone specificatamente individuate con delibera di Giunta Comunale, da adottarsi entro gg 60 dall'approvazione del presente regolamento, nel periodo dal 10 luglio al 31 agosto, è fatto divieto di occupare suolo pubblico, con eccezione per le opere pubbliche;
4. L'area occupata deve essere ripristinata allo stato precedente entro il termine massimo previsto nell'atto di concessione.
5. In caso di mancato ripristino o di irregolarità dello stesso si provvederà, previa diffida al titolare dell'atto di concessione ad adempiere, all'incameramento degli importi cauzionali eventualmente versati ed al contestuale avvio delle procedure per l'esecuzione d'ufficio delle rimozioni e dei ripristini con ulteriore addebito delle spese sostenute laddove la cauzione non sia sufficiente a soddisfarle.

6. Le impalcature visibili dalla pubblica via devono essere opportunamente mascherate con teli continui nuovi di colore bianco. I teli dovranno essere prontamente ripristinati in caso di deterioramento degli stessi. In caso di inadempienza si procederà ai sensi del successivo art. 22.
7. E' consentito l'utilizzo, nella misura massima del 20%, della superficie di prospetto principale per installare cartellonistica pubblicitaria a condizione che sia riprodotto, in opportuna scala, lo stato di progetto dell'edificio oggetto di intervento e venga ottenuta l'autorizzazione per gli impianti pubblicitari, il tutto fatte salve le limitazioni derivanti dal quadro normativo e regolamentare posto a tutela dei centri di interesse storico ed artistico.
8. Non è consentita l'installazione di manufatti connessi all'impiantistica di cantiere esternamente al perimetro individuato dall'impalcatura.

ART. 17 - OCCUPAZIONE PER ESPOSIZIONE MERCI

1. L'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali deve avvenire esclusivamente mediante idonei espositori atti a contenerle ed in modo da eliminare disposizioni caotiche e non ordinate.
2. Nelle zone aperte al traffico veicolare l'occupazione di marciapiedi con espositori può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1 metro.
3. È consentito l'uso di due espositori, indipendentemente dalla superficie di vendita dell'esercizio.
4. Gli espositori dovranno essere decorosi per aspetto e qualità di materiali impiegati, di forma semplice e di valore estetico. Ogni singolo espositore non deve superare il metro quadrato di superficie e l'altezza di m. 1,30 dal suolo.
5. L'Amministrazione comunale potrà individuare criteri tecnico estetici degli espositori da installare nelle aree di particolare pregio.
6. È fatto obbligo di utilizzare adeguatamente gli espositori e di adottare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni di disordine espositivo, evitando in special modo di ammassare le merci in esposizione.
7. Le merci non possono essere collocate a diretto contatto con il terreno. E' inoltre vietato appendere merci sulle tende solari e sulle facciate degli edifici, nonché sulle pubbliche alberature.
8. Gli espositori di merci devono essere rimossi durante le ore di chiusura degli esercizi.
9. L'esposizione di generi alimentari, inclusi i prodotti ortofrutticoli e ittici, all'esterno degli esercizi deve essere conforme alle disposizioni vigenti.

ART. 18 - FIORIERE ED ELEMENTI DI ARREDO

1. L'installazione di elementi di arredo su suolo pubblico, quali ad esempio piante ornamentali e fioriere, all'esterno di esercizi commerciali, pubblici esercizi, laboratori artigianali e simili è subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale rilasciabile a condizione che sia garantito un passaggio pedonale di ml.2,00 per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

2. La collocazione di fioriere a scopo ornamentale potrà essere autorizzata nel caso di esercizi commerciali e abitazioni private solo rasente al muro dello stabile, e nel caso dei pubblici esercizi lungo il perimetro dell'area assegnata.
3. Per evitare situazioni di abbandono e di degrado il titolare dell'autorizzazione deve garantire una costante manutenzione. I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato.
4. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate. In caso contrario il Comune procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
5. Le disposizioni di cui sopra, in quanto compatibili, sono applicabili anche nei confronti dei privati cittadini che intendano collocare gli elementi di arredo nei pressi della propria abitazione per migliorare la situazione ambientale, ove la situazione dei luoghi lo consenta.
6. è prevista l'esclusione dall'applicazione della T.O.S.A.P per l'occupazione di spazi pubblici con gli elementi di arredo sopradescritti

Art. 19 - OCCUPAZIONI PER RACCOLTA DI FIRME E PER INIZIATIVE UMANITARIE E DI BENEFICENZA.

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, e per raccolta di fondi per iniziative benefiche o umanitarie o per il finanziamento della ricerca e similari da parte di Enti, Associazioni culturali, di Volontariato o Organizzazioni senza fini di lucro (ONLUS), è concessa ove non arrechi pregiudizio o intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale.
2. Le autorizzazioni non possono avere luogo per iniziative concomitanti nel medesimo luogo.
3. In caso di pluralità di domande concorrenti, tutte volte ad ottenere concessioni di suolo pubblico nel medesimo sito e nello stesso periodo, è osservato il seguente criterio di priorità:
ordine cronologico di presentazione delle domande, risultante dalla data di spedizione della raccomandata ovvero dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
4. Le disposizioni che precedono si rendono applicabili, in quanto compatibili, alla raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario.
5. E' prevista l'esclusione dall'applicazione della T.O.S.A.P per l'occupazione di spazi pubblici per le finalità di cui al presente articolo.

ART. 20 - OCCUPAZIONI ATTIVITA' ARTIGIANALI

1. Nell'ambito delle aree pedonali è consentita nel periodo I maggio - 30 settembre anche alle attività artigianali, che svolgono trattamenti e prestazioni sulla persona, l'occupazione di suolo pubblico allo scopo di collocare panche o sedie al fine di creare un'area di attesa per la propria clientela.
2. Il rilascio delle suddette concessioni è subordinato alla verifica della compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di carattere generale riguardanti l'igiene, il decoro, la sicurezza stradale e la quiete pubblica, e sempre che non vi ostino ragioni di pubblico interesse.

ART. 21 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE, RICREATIVE E POLITICHE

1. I promotori di manifestazioni culturali, artistiche, ricreative e politiche per le quali sia necessaria l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono tenuti, in deroga a quanto previsto dall'art.4, a presentare al Comune richiesta di autorizzazione con allegata planimetria, dalla quale risulti, oltre all'ampiezza dell'area richiesta, le modalità di occupazione e la descrizione degli impianti e delle attrezzature che si intendono utilizzare.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, aree pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali.
- 2 bis Nei casi previsti dagli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. l'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni è subordinato al parere favorevole della Soprintendenza competente per territorio.
3. In presenza di pluralità di domande concorrenti, tutte volte ad ottenere la medesima concessione di suolo pubblico per lo stesso periodo, verrà data priorità all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

ART. 22 - SANZIONI

1. Chiunque occupi spazi ed aree pubbliche ed equiparate senza la prescritta autorizzazione ovvero, senza osservare le prescrizioni imposte dall'Autorità comunale o, nei casi previsti, senza aver presentato denuncia preventiva di inizio attività, è punito con una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 250,00 euro, ferme restando la sanzioni previste dall'art.20, commi 4 e 5, del Codice della Strada. La contestazione della violazione comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
2. Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace chiunque, ottenuta l'autorizzazione, non osserva le prescrizioni di cui agli allegati tecnici. La contestazione della predetta violazione comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.9 è punita con una sanzione amministrativa da 100,00 a 250,00 euro.

ART. 23 – CANONE

- 1 Le occupazioni dello spazio pubblico sono assoggettate al pagamento di un canone, determinato in base alla tariffa contenuta nel regolamento vigente con facoltà per il beneficiario, per le concessioni di durata superiore a tre mesi, di versare il canone in modalità rateale trimestrale con versamento pro quota, per i trimestri successivi al primo, entro i primi 10 giorni del trimestre oggetto di concessione o autorizzazione. Per la quota inerente il primo trimestre di occupazione il versamento dovrà essere precedente l'inizio dell'occupazione stessa. Resta inteso che per le concessioni di durata inferiore ai tre mesi il pagamento avverrà in un'unica soluzione con versamento integrale precedente l'occupazione del suolo in concessione.
- 2 La Giunta Comunale verifica almeno ogni tre anni la congruità della tariffa del canone e procede, ove opportuno, ad adeguarla alla variazione del costo della vita accertata all'ISTAT nel periodo intercorso.
- 3 Il canone delle concessioni di durata pluriennale è adeguato automaticamente alla variazione della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

4 Non sono tenuti al pagamento del canone i partiti politici e le associazioni "no profit" per le manifestazioni da questi organizzate a condizione che le stesse non abbiano scopo di lucro.

ART. 24 – ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART. 25 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
4. In deroga a quanto previsto dall'art 2 comma 4 e solo per il 2017 il termine di presentazione delle istanze sarà prorogato al 30 giugno.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Carlo NESCA

Il Segretario Generale
Dr. Francesco R. ARENA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal _____ 08/06/2017 _____ al _____ 23/06/2017 _____ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 08/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Francesco R. ARENA

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del _____.

(Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Francesco R. ARENA
